

Morte per annegamento nella piscina di proprietà del condominio, accesso non autorizzato, responsabilità

(17/11/2009)

Cass. .Civ., III sez., sentenza del 28/10/2009, n. 22807

In tema di responsabilità per cose in custodia, l'esistenza di un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento verificato e l'imprevedibilità del medesimo valgono ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. Nel caso in esame la Corte ha pure escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. per la morte in piscina di colui che, estraneo al Condominio e pur non sapendo nuotare, vi si è introdotto al di fuori dell'orario di apertura.

Nelle motivazioni della sentenza si legge: "Infatti, e' incontestato tra le parti che il Fe. era estraneo al condominio; che egli sapeva nuotare da "principiante" e, quindi, e' stato quanto meno imprudente nell'avventurarsi nella piscina; che la sua condotta rivestiva il carattere della eccezionaiita', perche' non era previsto ne' prevedibile un suo accesso stante la circostanza pacifica che l'impianto era chiuso e che egli non figurava tra le persone autorizzate ad accedervi."

(Fonte: Condominio Web)